Norme in materia di proprietà coltivatrice.

ARTICOLO 1

Al fine di contribuire alla ricomposizione ed al riordino fondiario favorendo l'accorpamento ed il consolidamento delle aziende diretto - coltivatrici singole ed associate, possono essere autorizzate le operazioni di permuta e le alienazioni di terreni gravati da vincolo trentennale di indivisibilita', nei limiti ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 2

Il vincolo della indivisibilita' trentennale previsto dall'art.

11 della Legge 14-8-1971 relativamente ai fondi acquistati perla formazione o l'ampliamento della proprieta' diretto - coltivatrice con le agevolazioni creditizie concesse dalla Regione, puo' essere revocato o trasferito, oltre che nelle ipotesi previste dalla legislazione nazionale in materia di proprieta' contadina, nei seguenti casi:

- a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;
- b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, ancorche' si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'art. 12 della medesima legge:
- c) i beni formino oggetto di permuta con terreni confinanti o vicini ed il vincolo di indivisibilita' sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreche' la permuta riguardi una parte dei terreni dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e/0 l'organicita' dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria.

ARTICOLO 3

I soggetti interessati, con domanda motivata, possono richiedere l'autorizzazione di permuta o di alienazione all'Ente delegato competente per territorio il quale effettua i necessari accertamenti e, nei limiti della presente legge, adotta gli atti necessari alla revoca o al trasferimento del vincolo di indivisibilita', ed alla restrizione ipotecaria, ai sensi del 30 comma dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

ARTICOLO 4

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle operazioni di acquisto gia' poste in essere con le leggi regionali in materia di agricoltura.